

Roma, 3 luglio 2013

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Recapito DURC esclusivamente tramite PEC.

Si fa seguito alle note prot. 8798 del 10.12.2012 e prot. 8825 dell'11.12.2012 con le quali è stata data informativa relativamente alla trasmissione tramite PEC dei certificati emessi dall'INAIL alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti per comunicare quanto segue.

L'INPS, con nota prot. 27317 del 26.6.2013 ha proposto di fissare al 1° settembre 2013 (che cadendo di domenica deve intendersi 2 settembre), il termine a partire dal quale sarà inibito l'inoltro di richieste di DURC, per coloro che non provvedano ad indicare un indirizzo PEC nei moduli telematici di richiesta. La questione è stata trattata nell'incontro organizzato il 1° luglio presso la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel corso del quale si è deciso di applicare il rinvio proposto dall'INPS.

Pertanto, sono state date disposizioni al fine di sospendere le modifiche procedurali dal 2 luglio e contestualmente predisporre le modifiche all'applicativo per l'inibizione dell'inoltro delle richieste di DURC a decorrere dal 2 settembre 2013 per tutti i DURC emessi emessi da INPS, INAIL e Casse Edili.

Per quanto sopra l'attuale messaggio pubblicato in www.sportellounicoprevidenziale.it *“Per le richieste presentate dal 2 luglio 2013 i DURC emessi dall'INAIL saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Per i DURC richiesti da stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e dalle SOA, il sistema non consente l'inoltro della richiesta se non è stato indicato l'indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente o della SOA. Se non è stato indicato l'indirizzo PEC dell'impresa il DURC sarà recapitato dall'INAIL soltanto alla stazione appaltante/amministrazione procedente o alla SOA. Per i DURC richiesti dalle imprese e dai loro intermediari, il sistema non consente l'inoltro della richiesta se non è stata indicato l'indirizzo PEC dell'impresa. Le modalità di compilazione sono descritte nei “manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su questo sito”*

è stato modificato come di seguito indicato :

“Per le richieste di DURC presentate dal 2 luglio 2013 a cura delle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, dalle SOA nonché dalle imprese è obbligatorio procedere alla indicazione dell’indirizzo PEC al quale sarà recapitata la certificazione.

Dal 2 settembre 2013 il sistema non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è stato indicato l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, inoltre, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’INAIL, dall’INPS e dalla Casse Edili esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.

Le modalità di compilazione sono descritte nei “manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” pubblicati su questo sito”

Alla luce di quanto premesso, pertanto, rimane l’obbligo fin dal 2 luglio dell’indicazione dell’indirizzo PEC della richiesta del DURC, mentre è differita al 2 settembre l’inibizione della domanda che risulti priva di tale elemento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Agatino Cariola